



Tribunale ordinario di Taranto

Presidenza

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259
prot.tribunale.taranto@giustizacert.it
tribunale.taranto@giustizia.it

Taranto, 12/11/2020

OGGETTO: Trasmissione decreto 114 del 12/11/2020 recante misure organizzative per fronteggiare la riacutizzazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dell'attività giudiziaria.

Al Presidente Corte Appello
Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
L e c c e

Al Presidente Preposto presso la Corte d'Appello
All'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello
Sezione Distaccata Taranto

Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Ai Magistrati togati
Ai Magistrati Onorari
Al Dirigente Amministrativo
Al Personale Amministrativo
S E D E

Ai Giudici di Pace del Circondario

Al Consiglio Superiore della Magistratura
settimana-emergenzacovid@cosmag.it

al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari
di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma

Al R.S.P.P. ing. Luca Iacobellis

Al Medico Competente - dott.ssa Sara Scarnera

Al C.I.S.I.A. - SEDE

Su disposizione della Presidente del Tribunale di Taranto dott.ssa Rosa Anna Depalo si trasmette
l'allegato provvedimento.

Distinti saluti.



Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mariangela Etamo

OGGETTO: misure organizzative per fronteggiare la riacutizzazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dell'attività giudiziaria.



Tribunale ordinario di Taranto

La Presidente del Tribunale
anche quale coordinatrice degli uffici
del Giudice di pace del circondario

Richiamati i propri decreti:

- **n. 55 datato 30 giugno 2020**, susseguente all'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, con cui si stabilivano le misure organizzative valesvoli a contenere il rischio pandemico **dal 1° luglio 2020 al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**;
- **n. 60 datato 14 luglio 2020** che regolamentava l'attività giudiziaria da svolgersi negli Uffici del Giudice di pace del circondario;
- **n. 80 datato 3 settembre 2020**, che confermava parzialmente le precedenti misure per la residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, essendo intanto intervenute:
 - a. la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.7.2020 –Serie generale), che, interpolando l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabiliva specifiche modalità di svolgimento delle udienze civili e penali da osservarsi **fino al 31 ottobre 2020** (all'art. 221, comma 2), *tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19*;
 - b. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che **prorogava fino al 15 ottobre 2020** lo stato di emergenza;
- **n. 100 datato 9 ottobre 2020**, con cui furono ribadite ed aggiornate le misure organizzative volte a contenere il rischio di diffusione del contagio, essendo intanto intervenuta l'ulteriore proroga dello stato emergenziale **fino al 31 gennaio 2021** ed il regime processuale introdotto con le disposizioni elencate nello stesso art. 221, comma 2, **fino al 31 dicembre 2020** (per effetto del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 -pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 8.10.2020 -Serie generale);

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

dato atto che:

- il 28 ottobre 2020 è intervenuto il decreto-legge n. 137 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 di pari data) contenente *ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il 29 ottobre 2020 il Presidente della Corte d'appello di Lecce ed il Procuratore generale presso la stessa Corte hanno adottato talune direttive (diramate il successivo 3 novembre) "a valere per gli Uffici del distretto", sia sul piano "logistico/precauzionale" che su quello processuale, prevedendo la possibilità che i Capi degli Uffici stabiliscano "ulteriori direttive di dettaglio" nell'ambito di detta "cornice";
- il 3 novembre 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4.11.2020 –Supplemento ordinario), recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, misure che con la successiva ordinanza del Ministero della salute datata 4 novembre 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5.11.2020 -Serie Generale) sono state individuate per la Regione Puglia a ragione di un livello di rischio qualificato come "alto" (ex art. 2 del richiamato d.P.C.M.) e destinate a durare per almeno quindici giorni, decorrenti dal 6 novembre;
- il 4 novembre 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la delibera (prot. P 15146/2020, diramata in data 6 novembre) denominata "Emergenza Covid - Linee guida agli uffici giudiziari", avente lo scopo di compendiare in un unico testo tutti "i diversi profili organizzativi ed ordinamentali per semplificare l'attività degli uffici, impegnati nella gestione dell'emergenza" e che in quest'ottica:
 - a) sottolinea l'opportunità che i dirigenti *dettino -ovvero confermino l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possano favorire il diffondersi del contagio*;
 - b) raccomanda l'adozione di protocolli per la regolamentazione degli accessi; per la trasmissione di atti urgenti fra uffici giudicanti e requirenti; per l'individuazione di modalità condivise di gestione delle udienze;
 - c) raccomanda altresì di assumere tali provvedimenti organizzativi *attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici*;
- il 9 novembre 2020 è entrato in vigore il decreto-legge n. 149, di pari data (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 9.11.2020 n. 279), che -all'art. 24- ha previsto come causa di sospensione dei termini prescrizionali e di quelli stabiliti dall'art. 303 c.p.p. il rinvio o la sospensione delle udienze penali in caso di assenza di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati ex art. 210 c.p.p., che siano tenuti all'obbligo di quarantena o alla sottoposizione ad isolamento fiduciario connessi all'emergenza epidemiologica;

dato altresì atto che:

- in data 19 ottobre 2020 si è svolta la riunione del *Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro* (istituito con protocollo sottoscritto il 14.3.2020 -ed integrato il 24.4.2020-, in base alla misura contenuta nell'art. 1, comma 1, n. 9) del d.P.C.M. 11 marzo 2020), all'esito della quale è emerso che le misure in atto sono sostanzialmente adeguate, ma non sempre vengono osservate integralmente e da tutti coloro che vi sono tenuti;
- in data 30 ottobre 2020 sono state fornite al personale dipendente le "Istruzioni operative in presenza di sintomi riconducibili a eventuale o accertata esposizione al virus sars-cov2";
- presso questa sede nei giorni 11 e 12 novembre magistrati, professionali e onorari, e personale amministrativo si sono sottoposti al "test rapido volto alla ricerca dell'infezione da SARS-CoV-2" effettuato da operatori dell'Asl Taranto, previa acquisizione del consenso informato;
- è stato stipulato con l'Asl di Taranto un protocollo d'intesa concernente la gestione riservata delle eventuali segnalazioni di casi di contagio e/o sospetto contagio;
- è stato anche sottoscritto, con la Procura della Repubblica in sede ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un protocollo d'intesa relativo alle modalità di celebrazione delle udienze penali "da remoto", che si allega al presente decreto per farne parte integrante e che avrà vigore a decorrere dal 16 novembre 2020;
- con separato atto si assumeranno le determinazioni relative al lavoro agile, in base a quanto convenuto a livello nazionale con l'accordo raggiunto in data 14 ottobre 2020 ed a livello locale, con l'intesa sottoscritta in data 4 novembre u.s. sull'ipotesi di mappatura delle attività suscettibili di svolgimento "da remoto";

preso atto delle determinazioni assunte dal Procuratore della Repubblica f.f. in data 2 novembre 2020, per disciplinare l'accesso all'ufficio del casellario, prevedendo che esso sia consentito all'utenza solo previa esibizione della ricevuta della trasmissione della richiesta di certificato inoltrata telematicamente;

considerato che talune delle disposizioni di carattere organizzativo in appresso elencate non potranno riguardare gli Uffici del Giudice di Pace di Grottaglie, Martina Franca e San Giorgio Jonico, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, che pone a carico degli Enti locali richiedenti il mantenimento in vita di detti Uffici tutte le spese necessarie per il funzionamento del servizio-giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo;

ritenuto che:

- le disposizioni finora adottate in tema di **misure di sicurezza, di prevenzione e di protezione** (aderenti alle misure prescritte anche dall'ultimo d.P.C.M. per gli uffici aperti al pubblico, come da allegato n. 19) devono essere mantenute e rafforzate, con particolare riguardo alla limitazione degli accessi, al contenimento della mobilità interna, alla ineludibile riduzione delle attività da svolgersi in presenza, a cagione anche delle carenze strutturali, sia sul piano logistico che delle risorse umane, ostantive all'istituzione -raccomandata dalle direttive dei Dirigenti distrettuali- di *front office* adeguati ai cospicui flussi in entrata;
- **quanto all'esercizio dell'attività giurisdizionale**, la trattazione di procedimenti, tenuto conto della condizione logistica della sede giudiziaria, dovrà avvenire in numero e con modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

sentiti, anche mediante collegamenti audiovisivi:

- i Presidenti di sezione ed i Coordinatori, all'esito degli incontri endosezionali;
- il Procuratore della Repubblica f.f.;
- il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, in persona del Presidente e di suoi Delegati;
- la Dirigente amministrativa, il R.S.P.P., il Medico competente.

DISPONE

Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 troveranno applicazione le misure indicate nei punti successivi.

1. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

- 1.1- L'orario di apertura al pubblico delle cancellerie del Tribunale rimarrà quello in vigore.
- 1.2- Non appena sarà possibile procedere alla misurazione elettronica della temperatura, non sarà consentito l'accesso di soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5°C ed è sin d'ora vietato l'ingresso a coloro che versino in tale condizione e/o presentino altri sintomi influenzali.
- 1.3- L'ingresso e l'uscita dalla sede giudiziaria devono avvenire -da parte di magistrati, personale amministrativo e utenza -qualificata e non- in maniera scaglionata ed attraverso i percorsi dedicati, evitando, in ogni caso, contatti ravvicinati e con il rispetto rigoroso del distanziamento fisico.
- 1.4- Si dovrà inoltre:
 - indossare sempre e correttamente mascherine anticontagio;
 - evitare di sostare nei corridoi e negli spazi antistanti le aule;
 - limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede, da una postazione di lavoro all'altra e da un ufficio ad un altro;
 - aver cura, ad ogni pausa e prima di accedere ad altri ambienti, di igienizzare le mani;
 - evitare, ove possibile, di prolungare la prossimità interpersonale per più di 15 minuti;
 - evitare di recarsi al bar allocato all'interno dell'immobile di via Marche, ricorrendo al "servizio a domicilio" dallo stesso garantito (per gli utenti "esterni" sarà attivo il servizio di asporto, regolamentato con separato atto).
- 1.5- Saranno eseguiti interventi di sanificazione ordinaria a settimane alterne, nella giornata del sabato, fatti salvi gli interventi straordinari che si rendessero necessari a seguito delle segnalazioni di positività.
- 1.6- Saranno distribuiti prodotti disinfettanti per la pulizia delle rispettive postazioni di lavoro, per coloro che si rendessero disponibili a tanto.
- 1.7- Si raccomanda, a magistrati e personale amministrativo:
 - di utilizzare correttamente i pannelli "parafiato" installati nelle aule e negli uffici;
 - di prendere cognizione del documento informativo distribuito il 30 ottobre u.s. e del protocollo siglato con la Asl di Taranto, nonché di attenersi alle procedure in essi indicate.

- 1.8- Al fine di limitare le presenze in sede allo stretto indispensabile ed assicurare la tracciabilità dei contatti, l'accesso dell'utenza (parti, difensori, c.t.u.) è consentito soltanto previa prenotazione - telefonica o telematica - e ad orari fissi e differenziati, ovvero per la partecipazione alle udienze o nei casi di assoluta urgenza, escludendosi in ogni caso la possibilità di accedere ad altri uffici. Prenotazioni ed ingressi sono così di seguito disciplinati:
- 1.8.1- le prenotazioni da parte degli Avvocati del Foro di Taranto (e dei rispettivi praticanti, in numero non superiore a due) dovranno essere effettuate mediante app sulla base di richieste specifiche e dettagliate, onde evitare un secondo accesso;
- 1.8.2- per raggiungere le "cassette U.N.E.P." gli Avvocati dovranno esibire all'ingresso la mail di avviso "restituzione atti" dallo stesso ufficio U.N.E.P.;
- 1.8.3- l'ingresso di difensori, parti e testimoni impegnati in udienza potrà avvenire solo previa esibizione della citazione o dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui si tratta;
- 1.8.4- per le udienze successive alla prima o che non si è comunque in grado di documentare, occorrerà esibire apposita autocertificazione da cui risulti: numero del procedimento, nome del giudice, data, ora e aula di udienza;
- 1.8.5- in tutti i casi di assoluta urgenza non diversamente documentabili, al momento dell'accesso verrà consegnato un *pass* dedicato (che sarà reso disponibile dal C.O.A.) da esibire e consegnare all'ufficio/udienza di destinazione.
- 1.9- **Il personale amministrativo non dovrà ricevere l'utenza che non avrà rispettato le modalità di accesso sopra riportate.**
- 1.10- Come già disposto con separato atto, il tirocinio formativo ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9.8.2013, n. 98) dovrà continuare a svolgersi, ove possibile, da remoto, con possibilità per il tirocinante di recarsi in tribunale un solo giorno a settimana (da concordare col magistrato affidatario) per la pianificazione dell'attività; ove ciò non si renda possibile, si terrà conto delle ore di tirocinio non svolte per il successivo recupero.

2. ATTIVITA' GIUDIZIARIA NEL SETTORE CIVILE-LAVORO

- 2.1- Le udienze civili si svolgeranno con trattazione scritta in tutti i casi in cui ciò sia possibile o ritenuto opportuno (a norma dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, la cui efficacia è da intendersi prorogata al 31.1.2021, per effetto della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 28.10.2020, n. 137), ivi compresi: a) le udienze fissate per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (ex art. 221, comma 8, del d.l. n. 34/20 citato); b) i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, ove ricorrano le condizioni elencate nell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 137 citato.
- 2.2- È incentivato il ricorso ai collegamenti audiovisivi a distanza sia per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (art. 23, comma 9, d.l. n. 137/20), che per la trattazione delle udienze (diverse da quelle in cui vi sia necessità di comparizione delle parti, di testimoni o di informatori) per le quali vi sia l'accordo di tutte le parti, secondo la

previsione dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/20, considerando che in tali casi l'art. 23, comma 7, del citato d.l. n. 137 consente al giudice di *partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario*.

2.3- Quanto alle attività da svolgersi necessariamente **in presenza, che potranno celebrarsi a porte chiuse, ex art. 128 c.p.c., si raccomanda** ai magistrati:

- 2.3.1- di osservare e far rispettare tutte le misure igienico-sanitarie dettate per la salvaguardia della salute ed il contenimento del rischio di contagio (utilizzo costante e corrette della mascherina anticontagio, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, areazione dei locali almeno fra un'udienza e l'altra);
- 2.3.2- di non consentire il superamento della capienza massima della propria aula (o stanza), siccome stabilita dal R.S.P.P. nella relazione del 3 luglio 2020 (considerando che il numero massimo ivi indicato non comprende coloro che siedono al banco del giudice o ad esso affiancate) e comunque di ammettere la presenza delle sole parti interessate e dei rispettivi difensori (con esclusione di eventuali collaboratori o praticanti);
- 2.3.3- di iniziare le udienze con la massima puntualità e di concluderle tendenzialmente non oltre le 16,30;
- 2.3.4- di programmare le cause ad orari fissi ed opportunamente distanziati, da comunicare alle parti con congruo anticipo e con le modalità già in uso (gli statini verranno altresì caricati sul canale *Telegram* del tribunale di Taranto, non appena lo stesso sarà fruibile al pubblico);
- 2.3.5- di fissare un numero di cause possibilmente non superiore a venti per ciascuna udienza (fermo restando il diverso ed inferiore numero suggerito dalla tipologia dei procedimenti di cui si tratta) e che comportino la comparizione di non più di dieci testimoni o informatori nella stessa udienza, avendo cura di coordinarsi -per quanto possibile- con i colleghi di sezione che tengono udienza nello stesso giorno, in modo da evitare un numero eccessivo di presenze quotidiane;
- 2.3.6- di fissare l'attività istruttoria a fine udienza per evitare ingorghi negli orari centrali;
- 2.3.7- di rinvviare le cause eccedenti il numero sopra indicato, nel rispetto dei criteri di priorità vigenti per ciascun settore, della risaleza della causa e dell'eventuale urgenza dell'attività istruttoria programmata;
- 2.3.8- di fare in modo che i rinvii delle cause non trattabili per qualsivoglia ragione (ad esempio, per l'elevato numero di parti potenzialmente coinvolte nelle udienze di verifica dello stato passivo in materia fallimentare o nei contenzioni in materia di lavoro) siano disposti con congruo anticipo, fuori udienza e con provvedimenti telematici (ove tanto sia possibile), avendo cura di contenere i tempi dei rinvii -successivi al 31.1.2021- utilizzando all'uopo anche udienze straordinarie da fissarsi nei giorni in cui nelle singole sezioni è programmato il minor numero di udienze.

- 2.4- **Non potranno celebrarsi le udienze domiciliari nei procedimenti di interdizione e nomina di amministratori di sostegno**, che non permettono la verifica preventiva della possibilità di garantire per tutti i partecipanti (ordinariamente non meno di cinque persone -tra giudice, pubblico ministero, cancelliere, difensore, interdichendo o beneficiario), fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili nei casi previsti.
- 2.5- Per ciò che concerne specificamente le **cause di lavoro**:
- 2.5.1- sarà implementata la trattazione scritta in tutti i casi in cui ciò sia possibile o opportuno;
- 2.5.2- i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. continueranno a svolgersi come da protocollo sottoscritto con il C.O.A. il 27 agosto 2020, fatti salvi i casi in cui la specificità della controversia, le parti o altre circostanze consiglino il ricorso al giuramento del c.t.u. con modalità telematica (ex art. 221, comma 8, del d.l. 19.5.2020, n. 34 e ss.mm.);
- 2.5.3- per le **cause da celebrare necessariamente in presenza, eventualmente a porte chiuse, ex art. 128 c.p.c., si raccomanda ai magistrati di attenersi alle disposizioni di cui ai punti 2.3.1-, 2.3.2-, 2.3.3-, 2.3.4-, 2.3.6-, 2.3.7-, 2.3.8-**;
- 2.5.4- **si raccomanda, inoltre:** a) di stabilire fasce orarie solo per la chiamata delle cause per il giuramento del c.t.u. (nelle quali è frequente il ricorso alla delega processuale da parte dei difensori); b) di fissare un numero di cause possibilmente non superiore a **trentacinque** per ciascuna udienza (ivi compresi i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c.) e che comportino la comparizione di non più di dieci testimoni o informatori nella stessa udienza, avendo cura di coordinarsi -per quanto possibile- con i colleghi di sezione che tengono concomitanti udienze, in modo da evitare un numero eccessivo di presenze quotidiane.
- 2.6- Poiché le disposizioni contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137/20 concernono esclusivamente il settore penale (com'è anche desumibile dal provvedimento direttoriale emesso il 6.11.2020 dalla D.G.S.I.A. proprio in attuazione della disposizione richiamata -comma 4), nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione **il deposito degli atti processuali** e dei documenti di cui all'articolo 16-bis comma 1 e comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematiche**.
- 2.7- Il **pagamento del contributo unificato**, previsto dall'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'**anticipazione forfettaria** di cui all'art. 30 dello stesso d.P.R., sono **assolti con sistemi telematici di pagamento** anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con esclusione di qualsivoglia diversa modalità di pagamento e deposito degli atti afferenti ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, come disposto dalla Dirigente amministrativa con proprio provvedimento del 9 novembre 2020.

2.8- Il servizio di **rinuncia all'eredità** sarà assicurato solo per appuntamento da prenotare mediante mail da inviare all'indirizzo: volontaria.tribunale.taranto@giustizia.it o telefonando al numero 099-7343244.

In relazione a tale attività la cancelleria è autorizzata a ricevere un **massimo di sei persone al giorno**; l'accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che dovranno sottoscrivere l'atto di rinuncia, non anche ad eventuali accompagnatori.

3. ATTIVITA' GIUDIZIARIA NEL SETTORE PENALE

3.1- Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al g.i.p., gli interrogatori di garanzia, le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento, nonché le udienze in tema di riesame e appelli cautelari ed ogni altra udienza penale suscettibile di trattazione mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto, in forza delle disposizioni dettate dall'art. 23, comma 2 -u.p.-, 4-5-9, del richiamato d.l. n. 137/20, si svolgeranno secondo le modalità concordate e dettagliate nel protocollo richiamato in premessa.

3.2- Quanto alle attività da svolgersi necessariamente **in presenza, che potranno celebrarsi a porte chiuse, ex art. 472, comma 3, c.p.p., si raccomanda** ai magistrati:

3.2.1- di osservare e far rispettare tutte le misure igienico-sanitarie dettate per la salvaguardia della salute ed il contenimento del rischio di contagio (utilizzo costante e corretto della mascherina anticontagio -anche in caso di utilizzo del microfono-, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, areazione dei locali almeno fra un'udienza e l'altra);

3.2.2- di non consentire il superamento della capienza massima della propria aula, siccome stabilita dal R.S.P.P. nella relazione del 3 luglio 2020 (considerando che il numero massimo ivi indicato non comprende coloro che siedono al banco del giudice o ad esso affiancate, ad es. l'addetto alla fonoregistrazione), e comunque di ammettere la presenza delle sole parti interessate e dei rispettivi difensori (con esclusione di eventuali collaboratori o praticanti);

3.2.3- di iniziare le udienze con la massima puntualità e di concluderle tendenzialmente non oltre le 16,30;

3.2.4- di programmare i rispettivi ruoli con congruo anticipo, stabilendo fasce orarie per la chiamata di gruppi omogenei di processi, nonché -ove ciò sia in concreto fattibile e prevedibile- orari fissi e adeguatamente distanziati per ciascun processo;

3.2.5- di assicurare che gli statini così compilati e con l'indicazione dei processi non trattabili (specificando, se possibile, data, ora e aula dell'udienza di rinvio) vengano inoltrati dalla cancelleria almeno tre giorni prima al C.O.A. (come da intese), oltre che affissi all'ingresso dell'aula di udienza (lo statino verrà altresì caricato sul canale *Telegram* del tribunale di Taranto, non appena lo stesso sarà fruibile al pubblico);

3.2.6- di fissare per ogni udienza un numero di processi possibilmente non superiore a: quindici udienze preliminari o camerali innanzi al g.i.p.-g.u.p.; venti udienze dibattimentali monocratiche cd. filtro; dieci udienze dibattimentali

monocratiche istruttorie o di discussione; **otto** udienze dibattimentali collegiali;

- 3.2.7- di non autorizzare/disporre la citazione di un numero di testimoni o parti da esaminare superiore a dieci nella stessa udienza, avendo cura di coordinarsi - per quanto possibile- con i colleghi di sezione che tengono concomitanti udienze, in modo da evitare un numero eccessivo di presenze quotidiane;
- 3.2.8- di fare puntuale applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 24 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 279);
- 3.2.9- di disporre i rinvii delle cause eccedenti il numero sopra indicato, nella prima fascia oraria, preferibilmente alla presenza dei soli difensori interessati e, in mancanza, di un unico difensore d'ufficio immediatamente reperibile (come da intese raggiunte col C.O.A.), nel rispetto dei criteri di priorità legale stabiliti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., ma tenendo anche conto della scadenza del termine prescrizione (così che sarà inevitabile rinviare, ad esempio, i processi nei quali non sia costituita la parte civile per reati destinati a prescrivere nei successivi 18 mesi).

3.3- In virtù dei provvedimenti adottati il 6 ed il 9 novembre u.s.¹ dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, comma 4, del citato d.l. n. 137/20 il **deposito con valore legale di atti, documenti e istanze** (diversi dagli atti di impugnazione, secondo l'opinione espressa da Cassazione penale, sezione prima n. 2840 del 3.11.2020) avverrà esclusivamente mediante i seguenti indirizzi di posta certificata, non appena il servizio verrà messo in esercizio (intanto, gli accessi per il deposito del cartaceo dovranno avvenire su prenotazione, come previsto al **par. 1.8**):

depositoattipenali1.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per la sezione gip/gup
depositoattipenali2.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per le sezioni dibattimentali
depositoattipenali3.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per il settore esecuzione e il gratuito patrocinio.

¹ Per comodità di consultazione, si riporta il testo dell'art. 3 del provvedimento direttoriale datata 9 novembre 2020 (pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia), norma avente ad oggetto *il formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico*:

1. *L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.*
2. *I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF;
le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.*
3. *Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*
4. *La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.*

4. UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

- 4.1- **L'attività giudiziaria di tutti gli Uffici del Giudice di pace del circondario continuerà a svolgersi nei limiti e con le cautele previste dal precedente decreto n. 60 del 14 luglio 2020.**
- 4.2- **Raccomanda ai giudici di pace di comunicare i rispettivi statini alle cancellerie con congruo anticipo e comunque almeno tre giorni prima della relativa udienza.**
- 4.3- **L'accesso alle cancellerie presso tutti gli Uffici del Giudice di pace del circondario avverrà soltanto previa prenotazione da effettuarsi tramite l'*app* resa disponibile dal C.O.A. e che verrà messa in esercizio a partire dal 17 novembre 2020.**
- 4.4- **Con specifico riferimento all'Ufficio del Giudice di pace di Taranto:**
- 4.4.1- Saranno eseguiti interventi di sanificazione ordinaria a settimane alterne, nella giornata del sabato, fatti salvi gli interventi straordinari che si rendessero necessari a seguito delle segnalazioni di positività.
- 4.4.2- Saranno distribuiti prodotti disinfettanti per la pulizia delle rispettive postazioni di lavoro, per coloro che si rendessero disponibili a tanto.
- 4.4.3- Si raccomanda, ai giudici di pace ed al personale amministrativo di detto Ufficio:
- di utilizzare correttamente i pannelli "parafiato" installati nelle aule e negli uffici;
 - di prendere cognizione del documento informativo distribuito il 30 ottobre u.s. e del protocollo siglato con la Asl di Taranto, nonché di attenersi alle procedure in essi indicate.
- 4.4.4- L'Ufficio suddetto rimarrà chiuso nella giornata del sabato a partire dal 21 novembre 2020, assicurandosi in ogni caso la reperibilità della cancelleria per i procedimenti di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera di soggetti extra comunitari e art. 13 co. 5 decreto legislativo 286 /1998.
- 4.4.5- Le cancellerie del predetto Ufficio continueranno ad osservare l'orario di apertura attualmente vigente.
- 4.4.6- **In forza delle disposizioni dei decreti direttoriali citati nel precedente paragrafo 3.3-, il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze presso l'Ufficio del Giudice di pace di Taranto avverrà esclusivamente mediante il seguente indirizzo di posta certificata, non appena il servizio verrà messo in esercizio (intanto, gli accessi per il deposito del cartaceo dovranno avvenire su prenotazione, come previsto al par. 4.3): depositoattipenali.gdp.taranto@giustiziacert.it .**
- 4.4.7- Il servizio di **atti notori, asseverazione di perizie e traduzioni** sarà effettuato solo presso l'Ufficio di Taranto per non più di due atti al giorno e solo previa prenotazione telefonica ai numeri 099-7343707 – 099-7343759, o telematica agli indirizzi:
mara.belletti@giustizia.it e filomena.dicandilo@giustizia.it .

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto, nonché comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica f.f. presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli Uffici del Giudice di pace aventi sede nel circondario;
- al Dirigente amministrativo del Tribunale, anche in veste di Dirigente amministrativo reggente dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, per quanto di sua competenza e per la successiva comunicazione al personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma on-line dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a firma del Capo del medesimo Dipartimento;
- al R.S.P.P., al Medico competente, al C.I.S.I.A. di Taranto.

Taranto, 12 novembre 2020



La presidente del Tribunale, coordinatrice
degli Uffici del Giudice di pace del circondario
(Rosa Anna Depalo)